Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B ►M2 **REGOLAMENTO (CE) N. 2505/96 DEL CONSIGLIO**

del 20 dicembre 1996

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli ed industriali ◄

(GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (CE) n. 1085/97 della Commissione del 13 giugno 1997	L 157	13	14.6.1997
►M2	Regolamento (CE) n. 1291/97 del Consiglio del 27 giugno 1997	L 176	17	4.7.1997
►M3	Regolamento (CE) n. 2631/97 del Consiglio del 18 dicembre 1997	L 356	1	31.12.1997
►M4	Regolamento (CE) n. 1421/98 del Consiglio del 29 giugno 1998	L 190	9	4.7.1998
►M5	Regolamento (CE) n. 2151/98 della Commissione del 7 ottobre 1998	L 271	8	8.10.1998
►M6	Regolamento (CE) n. 2780/98 del Consiglio del 17 dicembre 1998	L 347	5	23.12.1998
►M7	Regolamento (CE) n. 1350/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999	L 162	5	26.6.1999
►M8	Regolamento (CE) n. 1644/1999 della Commissione del 27 luglio 1999	L 195	6	28.7.1999
►M9	Regolamento (CE) n. 1969/1999 della Commissione del 15 settembre 1999	L 244	38	16.9.1999
►M10	Regolamento (CE) n. 2407/1999 del Consiglio dell'8 novembre 1999	L 291	1	13.11.1999
►M11	Regolamento (CE) n. 2745/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999	L 331	17	23.12.1999
►M12	Regolamento (CE) n. 775/2000 del Consiglio del 13 aprile 2000	L 95	1	15.4.2000
►M13	Regolamento (CE) n. 1263/2000 del Consiglio dell'8 giugno 2000	L 144	4	17.6.2000
►M14	Regolamento (CE) n. 1501/2000 della Commissione dell'11 luglio 2000	L 172	11	12.7.2000
►M15	Regolamento (CE) n. 2255/2000 della Commissione dell'11 ottobre 2000	L 258	14	12.10.2000
►M16	Regolamento (CE) n. 2802/2000 del Consiglio del 14 dicembre 2000	L 331	55	27.12.2000
►M17	Regolamento (CE) n. 1142/2001 del Consiglio del 7 giugno 2001	L 155	1	12.6.2001
►M18	Regolamento (CE) n. 1963/2001 della Commissione dell'8 ottobre 2001	L 268	21	9.10.2001
►M19	Regolamento (CE) n. 2182/2001 della Commissione del 9 novembre 2001	L 293	10	10.11.2001
►M20	Regolamento (CE) n. 2559/2001 del Consiglio del 17 dicembre 2001	L 344	5	28.12.2001
►M21	Regolamento (CE) n. 1148/2002 del Consiglio del 26 giugno 2002	L 170	11	29.6.2002
►M22	Regolamento (CE) n. 1578/2002 della Commissione del 12 agosto 2002	L 236	3	4.9.2002
►M23	Regolamento (CE) n. 1824/2002 del Consiglio dell'8 ottobre 2002	L 277	1	15.10.2002
►M24	Regolamento (CE) n. 2287/2002 del Consiglio del 16 dicembre 2002	L 348	42	21.12.2002
►M25	Regolamento (CE) n. 608/2003 della Commissione del 2 aprile 2003	L 86	20	3.4.2003
►M26	Regolamento (CE) n. 1078/2003 del Consiglio del 16 giugno 2003	L 156	1	25.6.2003
►M27	Regolamento (CE) n. 226/2004 del Consiglio del 10 febbraio 2004	L 39	1	11.2.2004

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 65 del 5.3.1998, pag. 35 (2631/97)

►**C2** Rettifica, GU L 196 del 2.8.2000, pag. 11 (2745/1999)

►**C3** Rettifica, GU L 88 del 28.3.2001, pag. 24 (2802/2000)

►**C4** Rettifica, GU L 233 del 31.8.2001, pag. 58 (1142/2001)

►**C5** Rettifica, GU L 137 del 25.5.2002, pag. 26 (2559/2001)

►**C6** Rettifica, GU L 53 del 28.2.2003, pag. 65 (2287/2002)

▼B
▼M2

REGOLAMENTO (CE) N. 2505/96 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1996

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli ed industriali

▼B

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la produzione nella Comunità di taluni prodotti agricoli e industriali sarà insufficiente per soddisfare il fabbisogno delle industrie di trasformazione della Comunità; che, di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per tali prodotti dipenderà, per una parte non trascurabile, da importazioni provenienti da paesi terzi; che è opportuno provvedere a soddisfare il fabbisogno della Comunità per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli; che occorre aprire contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati, che tengano conto della necessità di non compromettere l'equilibrio dei mercati di tali prodotti e l'avvio o lo sviluppo della produzione comunitaria;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a tali contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazi previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino al loro esaurimento;

considerando che è compito della Comunità decidere l'apertura, a titolo autonomo, di contingenti tariffari; che nulla osta tuttavia a che, al fine di assicurare l'efficacia della gestione comune di tali contingenti, gli Stati membri siano autorizzati a prelevare sui volumi contingentali i quantitativi corrispondenti alle importazioni effettive; che, tuttavia, tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che deve in particolare poter seguire lo stato di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

considerando che nelle Comunità la produzione di taluni prodotti industriali rimarrà nel corso del 1996 insufficiente per coprire il fabbisogno delle industrie trasformatrici della Comunità; che di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione dipenderà per una parte non trascurabile dalle importazioni da paesi terzi; che è opportuno provvedere senza indugio ai bisogni di approvvigionamento più urgenti della Comunità per tali prodotti e ciò alle condizioni più favorevoli;

considerando che, con il regolamento (CE) n. 3059/95 ([1]), il Consiglio ha aperto per il 1996 e relativamente ad alcuni prodotti industriali dei contingenti tariffari comunitari; che è opportuno aumentare le quantità di ferrocromo (numero 09.2711), di isopropilidene (numero 09.2859) e di oscillatore (numero 09.2939);

considerando che i regolamenti esistenti recanti apertura dei contingenti comunitari autonomi per taluni prodotti industriali e agricoli hanno, in gran parte, prorogato le precedenti misure; che, pertanto, al fine di razionalizzare l'attuazione di tali misure, sembra opportuno non limitare il periodo di validità di detti regolamenti; che si possono effettuare adeguamenti del loro ambito, in particolare l'aggiunta e la soppressione di taluni prodotti, mediante regolamento del Consiglio e che non è ammesso il trasferimento di volumi non esauriti da un periodo contingentale all'altro;

([1]) GU n. L 326 del 30. 12. 1995, pag. 19. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1535/96 (GU n. L 191 dell'1. 8. 1996, pag. 16).

▼B

considerando che modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric non comportano alcuna modifica sostanziale; che, a fini di semplificazione, occorre prevedere che la Commissione possa, ottenuto il parere del comitato del codice doganale, apportare le modifiche e gli adeguamenti tecnici dell'allegato, compresa la pubblicazione di una versione consolidata, necessari al presente regolamento;

considerando che tale procedura dovrebbe altresì essere applicata qualora durante l'anno civile in corso risultasse necessario aumentare o aggiungere un contingente oppure prolungare un periodo contingentale e che tali misure temporanee rimangono efficaci fino alla fine dell'anno civile in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

▼M24

1. I dazi applicabili all'importazione dei prodotti figuranti negli allegati I e III sono sospesi con le aliquote indicate durante i periodi indicati e fino a concorrenza dei volumi indicati a lato di ciascuno di essi.

▼B

2. Nel regolamento (CE) n. 3059/95, la tabella dell'allegato è sostituita per i numeri di serie 09.2711, 09.2859 e 09.2939, dalla tabella nell'allegato II dal presente regolamento.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa necessaria per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, che richiede una domanda di beneficio del regime preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa domanda è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingentale di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingentale corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. Gli Stati membri ne sono informati dalla Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti fino a quando lo consente il saldo dei volumi contingentali.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento.

▼B

Articolo 6

Le modifiche e gli adeguamenti tecnici conseguenti a modifiche della nomenclatura combinata o dei codici Taric e la pubblicazione di una versione consolidata sono decisi dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 7.

Quando si verifichi nel corso di un anno civile:

— che una quantità contingentale non è sufficiente per soddisfare i bisogni dell'industria comunitaria tenendo conto della capacità di produzione all'interno della Comunità, ovvero

— che una proroga di un contingente tariffario per il quale il periodo di validità è stato limitato è necessario al di là di questo periodo per soddisfare i bisogni dell'industria comunitaria tenendo conto della capacità di produzione all'interno della Comunità,

il contingente in questione può, secondo la procedura prevista all'articolo 7, essere aumentato di un massimo del 50 % o prolungato per un periodo massimo di 6 mesi non oltre la fine dell'anno civile.

Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ([1]).

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto di misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere su questo progetto in un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è espresso alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio prende su proposta della Commissione. In sede di votazione nell'ambito del comitato i voti dei rappresentanti degli Stati membri sono calcolati con la ponderazione definita nell'articolo sopraindicato. Il presidente non prende parte al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se esse non sono conformi al parere espresso dal comitato, queste misure sono altresì comunicate dalla Commissione al Consiglio. In questo caso la Commissione rinvia di tre mesi, a decorrere dalla data di questa comunicazione, l'applicazione delle misure da essa adottate.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa nel termine previsto al comma precedente.

3. Il comitato può esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento posta dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta di uno Stato membro.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1º gennaio 1997 per l'allegato I e a decorrere dal 1º gennaio 1996 per quanto riguarda l'allegato II.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

([1]) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

▼M27

ALLEGATO I

Numero d'ordine	Codice NC	Subdivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)	Periodo contingentale
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-fenilendiammina	1 800 t	0	1.1-31.12.
09.2603	ex 2931 00 95	15	Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile)	2 000 t	0	1.1-31.12.
09.2604	ex 3905 30 00	10	Alcole polivinilico, anche contenente gruppi di acetali sotto forma di sale sodico di 5-(4-acido-2-solfobenziliden)-3-(formilpropil)-rodanina	100 t	0	1.1-31.12.
09.2605	ex 3824 90 99	78	Dispersione chimica a base di argento e palladio del tipo utilizzato per rivestimenti di schermi, avente tenore, in peso, rispettivamente di argento e palladio non superiore a 0,4 %	80 000 l	0	1.1-31.12.
09.2606	ex 3824 90 99	79	Soluzione di silice, da utilizzarsi come abrasivo per polire nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 8542 21 01 (a)	1 200 t	0	1.1-31.12.
09.2607	ex 2922 50 00	60	Idrogeno fumarato di fesotedorina (INN)	30 kg	0	1.1-31.12.
09.2609	ex 2811 22 00	20	Diossido di silicio opaco, da utilizzarsi come abrasivo per polire nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 8542 21 01 (a)	1 000 t	0	1.1-31.12.
09.2610	ex 2925 20 00	20	Cloruro di (clorometilen)dimetilammino	100 t	0	1.1-31.12.
09.2611	ex 2826 19 00	10	Fluoruro di calcio avente tenore totale di alluminio, magnesio e sodio uguale o inferiore a 0,25 mg/kg, in polvere	55 t	0	1.1-31.12.
09.2612	ex 2921 59 90	30	Dicloridrato di 3,3'-diclorobenzidina	300 t	3,5	1.1-31.12.
09.2613	ex 2932 99 70	40	1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-glucitolo	250 t	3,3	1.1-31.12.
09.2614	ex 7011 20 00	85	Schermi di vetro, il cui diametro diagonale misurato fra i due angoli esterni è uguale a 91,8 cm (± 0,2 cm), di translucidità di 78 % (± 3 %) e di spessore di riferimento uguale a 11,43 mm	200 000 unità	0	1.1-31.12.

▼M27

Numero d'ordine	Codice NC	Subdivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)	Periodo contingentale
09.2615	ex 2934 99 90	70	Acido ribonucleico	110 t	0	1.1-31.12.
09.2616	ex 3910 00 00	30	Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2 800 unità monomeriche (± 100)	1 300 t	0	1.1-31.12.
09.2618	ex 2918 19 80	40	Acido (R)-2-cloromandelico	100 t	0	1.1-31.12.
09.2619	ex 2934 99 90	71	2-tienilacetonitrile	120 t	0	1.1-31.12.
09.2620	ex 8526 91 90	10	Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione	100 000 unità	0	1.1-31.12.
09.2621	ex 3812 30 80	50	Idrossido carbonato di alluminio, magnesio, zinco, idrato, rivestito con un agente tensioattivo	1 800 t	0	1.1-31.12.
09.2703	ex 2825 30 00	10	Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (a)	13 000 t	0	1.1-31.12.
09.2713			Ciliegie dolci conservate in alcole, di diametro inferiore o uguale a 19,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato (a):	2 000 t		1.1-31.12.
	ex 2008 60 19	10	— aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %		10 (1)	
	ex 2008 60 39	11/19	— -aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale a 9 %		10	
09.2719			Ciliegie acide (Prunus cerasus), conservate in alcole, di diametro non superiore a 19,9 mm, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato (a):	2 000 t		1.1-31.12.
	ex 2008 60 19	20	— aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %		10 (1)	
	ex 2008 60 39	20	— aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale a 9 %		10	
09.2727	ex 3902 90 90	93	Poli-alfa-olefine sintetiche di viscosità non inferiore a 38 × 10^{-6} m^2 s^{-1} (38 centistokes) a 100 °C, secondo il metodo ASTM D 445	10 000 t	0	1.1-31.12.
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo	50 000 t	0	1.1-31.12.

▼M27

Numero d'ordine	Codice NC	Subdivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)	Periodo contingentale
09.2809	ex 3802 90 00	10	Montmorillonite attivata all'acido, destinate alla fabbricazione di carta autocopiante (a)	10 000 t	0	1.1-31.12.
09.2829	ex 3824 90 99	19	Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l'estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche: — tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30 %, — un numero di acidità non superiore a 110 e — punto di fusione non inferiore a 100 °C	1 600 t	0	1.1-31.12.
09.2837	ex 2903 49 80	10	Bromoclorometano	450 t	0	1.1-31.12.
09.2841	ex 2712 90 99	10	Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 20 e 22 atomi di carbonio	10 000 t	0	1.1-31.12.
09.2849	ex 0710 80 69	10	Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (a) (b)	700 t	0	1.1-31.12.
09.2851	ex 2907 12 00	10	o-cresolo di purezza, in peso, non inferiore a 98,5 %	20 000 t	0	1.1-31.12.
09.2853	ex 2930 90 70	35	Glutatione	15 t	0	1.1-31.12.
09.2881	ex 3901 90 90	92	Polietilene clorosolfonato	6 000 t	0	1.1-31.12.
09.2882	ex 2908 90 00	20	2,4-dicloro-3-etil-6-nitrofenol, sotto forma di polvere	90 t	0	1.1-31.12.
09.2889	3805 10 90	—	Essenza di cellulosa al solfato	20 000 t	0	1.1-31.12.
09.2902	ex 8540 11 15	91	Tubo catodico a colore con schermo piatto, con un rapporto larghezza/altezza dello schermo di 4/3, una diagonale dello schermo di 59 cm o più ma non superiore a 61 cm e un raggio di curvatura di 50 m o più	20 000 unità	7	1.1-30.6.2004

▼M27

Numero d'ordine	Codice NC	Subdivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)	Periodo contingentale
09.2904	ex 8540 11 19	95	Tubo catodico a colore con schermo piatto, con un rapporto larghezza/altezza dello schermo di 4/3, una diagonale dello schermo di 79 cm o più ma non superiore a 81 cm e un raggio di curvatura di 50 m o più	8 500 unità	0	1.1-31.12.
09.2913	ex 2401 10 41 ex 2401 10 49 ex 2401 10 50 ex 2401 10 70 ex 2401 10 90 ex 2401 20 41 ex 2401 20 49 ex 2401 20 50 ex 2401 20 70 ex 2401 20 90	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Tabacco, greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 EUR/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (a)	6 000 t	0	1.1-31.12.
09.2914	ex 3824 90 99	26	Soluzione acquosa contenente, in peso, 40 % o più di estratti secchi di betaina e, in peso, 5 % o più, ma non più di 30 % di sali organici o inorganici	38 000 t	0	1.1-31.12.
09.2917	ex 2930 90 13	90	Cistina	600 t	0	1.1-31.12.
09.2918	ex 2910 90 00	50	1,2-epossibutano	500 t	0	1.1-31.12.
09.2919	ex 8708 29 90	10	Soffietti, destinati alla fabbricazione di autobus articolati (a)	2 600 unità	0	1.1-31.12.
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3-diclorobenzene	2 600 t	0	1.1-31.12.
09.2935	3806 10 10	—	Colofonia ed acidi resinici di gemme	120 000 t	0	1.1-30.6.
09.2935	3806 10 10	—	Colofonia ed acidi resinici di gemme	80 000 t	0	1.7-31.12.
09.2945	ex 2940 00 00	10	D-xilosio	400 t	0	1.1-31.12.
09.2947	ex 3904 69 90	95	Poli(fluoruro di vinilidene), sotto forma di polvere, destinato alla fabbricazione di pitture o vernici per il rivestimento di metalli (a)	1 300 t	0	1.1-31.12.

▼M27

Numero d'ordine	Codice NC	Subdivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)	Periodo contingentale
09.2950	ex 2905 59 10	10	2-cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90 (a)	6 500 t	0	1.1-31.12.
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamone (ISO)	300 t	0	1.1-31.12.
09.2957	ex 8507 90 98	10	Recipiente cilindrico imbutito d'acciaio non legato, post nichelato, per accumulatore, con un diametro di 13 mm o più, ma non superiore a 17 mm e una altezza di 27 mm o più, ma non superiore a 70 mm	70 000 000 unità	0	1.1-31.12.
09.2964	ex 5502 00 80	20	Filato di filamenti di cellulosa ottenuta con un procedimento di filatura in solvente organico (Lyocell), destinato all'industria della carta (a)	1 200 t	0	1.1-31.12.
09.2966	ex 2839 19 00	20	Disilicato di disodio cristallino, contenente, in peso: — 59 % o più di diossido di silicio e — 30 % o più di ossido di disodio	2 000 t	0	1.1-31.12.
09.2975	ex 2918 30 00	10	Dianidride benzofenon-3,3':4,4'-tetracarbossilica	500 t	0	1.1-31.12.
09.2976	ex 8407 90 10	10	Motori a benzina a quattro tempi, di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm^3, destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato della sottovoce 8433 11 (a)	650 000 unità (c)	0	1.7.2003-30.06.2004
09.2979	ex 7011 20 00	15	Schermi di vetro, il cui diametro diagonale misurato fra i due angoli esterni è uguale a 81,5 cm (± 0,2 cm), di translucidità di 80 % (± 3 %) e di spessore di riferimento uguale a 11,43 mm	600 000 unità	0	1.1-31.12.

▼M27

Numero d'ordine	Codice NC	Subdivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)	Periodo contingentale
09.2981	ex 8407 33 90 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla, di cilindrata uguale o superiore a 300 cm^3 e di potenza uguale a 6 kW ma inferiore o uguale a 15,5 kW, destinati alla fabbricazione: — di tosatrici da prato semoventi munite d'un sedile della sottovoce 8433 11 51 — di trattori della sottovoce 8701 90 11, che hanno per funzione principale quella di tosatrice da prato o — di tosatrici con motore a quattro tempi d'una capacità di cilindrata uguale o superiore a 300 cm^3 della sottovoce 8433 20 10 (a)	210 000 unità	0	1.1-31.12.
09.2985	ex 8540 91 00	33	Maschere piatte di lunghezza di 685,6 mm (± 0,2 mm) o di 687,2 mm (± 0,2 mm), e di altezza di 406,9 mm (± 0,2 mm) o di 408,9 mm (± 0,2 mm) con una larghezza di fessure alla fine dell'asso verticale centrale di 174 micrometri (± 8 micrometri)	400 000 unità	0	1.1-31.12.2004
09.2986	ex 3824 90 99	76	Miscuglio di ammine terziarie, contenente, in peso: — 60 % o più di dodecildimetilammina — 20 % o più di dimetil(tetradecil)ammina — 0,5 % o più di esadecildimetilammina	14 000 t	0	1.1-31.12.
09.2992	ex 3902 30 00	93	Copolimero di propilene e butilene, contenente, in peso, 60 % o più e non meno di 68 % di propilene e 32 % o più e non meno di 40 % di butilene, con una viscosità di fusione inferiore a 3 000 mPa a 190 ºC, secondo il metodo ASTM D 3236, destinato ad essere utilizzato come adesivo nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 4818 40 (a)	1 000 t	0	1.1-31.12.
09.2993	ex 3920 10 28	93	Pellicole di polietilene di spessore di 23 µm o più ed inferiore o uguale a 27 µm, di peso, per metro quadro, di 32 g o più ed inferiore o uguale a 42 g e con permeabilità al vapore acqueo uguale o superiore a 900 g/m^2 al giorno	120 000 000 m^2	0	1.1-31.12.

▼M27

Numero d'ordine	Codice NC	Subdivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)	Periodo contingentale
09.2995	ex 8536 90 85 ex 8538 90 99	95 93	Tastiere: — comprendenti uno strato di silicone e tasti di policarbonato o — interamente di silicone o interamente di policarbonato, comprendente tasti stampati, destinate alla fabbricazione o riparazione di apparecchi radiotelefonici mobili della sottovoce 8525 20 91 (a)	20 000 000 unità	0	1.1-31.12.
09.2998	ex 2924 29 95	80	5'-cloro-3-idrossi-2',4'-dimetossi-2-naftanilide	26 t	0	1.1-31.12.
09.2999	ex 7011 20 00	10	Schermi di vetro, il cui diametro diagonale misurato fra i due angoli esterni è uguale a 72,4 cm (± 0,2 cm), di translucidità di 80 % (± 3 %) e di spessore di riferimento del vetro uguale a 11,43 mm	600 000 unità	0	1.1-31.12.

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.
(b) Tuttavia la sospensione non è ammessa se il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro.
(c) Le quantità di prodotti soggette a questo contingente e immesse in libera pratica dal 1º luglio 2003 conformemente al regolamento (CE) n. 1078/2003 saranno interamente dedotte da questa quantità.
(1) Il dazio specifico addizionale è applicabile.

▼B

ALLEGATO II

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingentale	Periodo contingentale
09.2711	7202 41 10 7202 41 91 7202 41 99	—	Ferrocromo — contenente, in peso, più del 4 % di carbonio	770 000 t	0	1.1.-31.12.1996
09.2859	ex 2909 49 90	10	2,2″-[isopropilidenebis(p-fenilenossi)] dietanolo presentato sotto forma solido	1 300 t	0	1.1.-31.12.1996
09.2939	8543 89 90	59	Oscillatore pilotato in tensione (VCO), esclusi gli oscillatori a compensazione termica, costituito di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, racchiuso in un contenitore su cui figurano: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni alfanumeriche: 1012TDK, 1019TDK, EK304 MQC403, MQC404, MQE001, MQE041, MQE042, MQE051, MQE201, MQE411, MQE 501, URAE8X956A, URAB8, URAE8X960A, VD2S40, VD2S41, VD5S07 — oppure altre sigle di identificazione che si riferiscono a prodotti che soddisfano la presente descrizione	6 870 000 unità	0	1.7.-31.12.1996

▼M24

ALLEGATO III

Numero d'ordine	Codice NC	Subdivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente (t)	Dazio contingentale (in %)	Periodo contingentale
09.2921			Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a freddo, non placcati né rivestiti:	360	0	1.1.-31.12.2003
	ex 7209 16 90	10	di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm			
	ex 7209 17 90	10	di spessore di 0,5 mm o più ed eguale o inferiore a 1 mm (a)			
09.2922			Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a freddo:	900	0	1.1.-31.12.2003
	ex 7219 32 10	11 12	di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm, contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel			
	ex 7219 33 10	11 12	di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm, contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel			
	ex 7219 34 10	11 12	di spessore uguale o superiore a 0,5 mm e inferiore o uguale a 1 mm, contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel (a)			
09.2923	ex 7227 90 95	15	Vergelle speciali per la fabbricazione di molle per valvole, temperate in bagno d'olio, di diametro uguale o superiore a 5 mm e inferiore a 15 mm, di altri acciai legati contenenti, in peso: da 0,5 % a 0,8 % di carbonio, da 0,1 % a 1,7 % di silicio, da 0,5 % a 0,8 % di manganese, 0,03 % o meno di zolfo,	5 000	0	1.1.-31.12.2003

▼M24

Numero d'ordine	Codice NC	Subdivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente (t)	Dazio contingentale (in %)	Periodo contingentale
			0,03 % o meno di fosforo, da 0,4 % a 0,8 % di cromo, da 0,1 % a 0,3 % di vanadio			
09.2927			Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a freddo:	1 200	0	1.1.-31.12.2003
	ex 7219 33 10	13 14 15 16 17 18	di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm, contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel			
	ex 7219 34 10	13 14 15 16 17 18	di spessore uguale o superiore a 0,5 mm e inferiore o uguale a 1 mm, contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel (a)			

(a) I prodotti summenzionati devono inoltre avere le seguenti caratteristiche fisiche:

a) Prodotti dei codici NC ex 7209 16 90 ed ex 7209 17 90:
Acciaio ad alto tenore di carbonio contenente, in peso, da 0,64 % a 0,70 % di carbonio, per la produzione di nastri trasportatori con temperatura di funzionamento ammissibile di 400 °C. Resistenza alla trazione 1 200 N/mm² (± 10 %).
Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1708).

b) Prodotti dei codici NC ex 7219 32 10 11/12, ex 7219 33 10 11/12 ed ex 7219 34 10 11/12:
Acciaio inossidabile «NICRO» per la produzione di nastri trasportatori con temperatura di funzionamento ammissibile di 350 °C.
Tipo i): resistenza alla trazione 1 050 N/mm² (± 10 %). Composizione chimica: contenuto massimo di carbonio 0,06 %; contenuto di cromo, 13 %; contenuto di nichel 4 %.
Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1708).
Tipo ii): resistenza alla trazione 1 200 N/mm² (± 15 %). Composizione chimica: contenuto massimo di carbonio 0,15 %; contenuto di cromo 17 %; contenuto di nichel 7 %.
Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1708).

c) Prodotti dei codici NC ex 7219 33 10 13/14/15/16/17/18 e 7219 34 10 13/14/15/16/17/18:
Acciaio inossidabile per la produzione di nastri trasportatori.
Tipo i): resistenza alla trazione 1 200 N/mm². Composizione chimica: contenuto di carbonio 0,1 %; contenuto di silicio 0,6 %; contenuto di manganese 1,4 %; contenuto di cromo 17,5 %; contenuto di nichel 7,5 %.
Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1712).
Tipo ii): resistenza alla trazione 1 200 N/mm². Composizione chimica: contenuto di carbonio 0,06 %; contenuto di silicio 0,6 %; contenuto di manganese 1,4 %; contenuto di cromo 18,5 %; contenuto di nichel 8,5 %.

▼M24

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari.
Tipo iii): resistenza alla trazione 1 000 N/mm². Composizione chimica: contenuto di carbonio 0,05 %; contenuto di silicio 0,6 %; contenuto di manganese 1,7 %; contenuto di cromo 17,5 %; contenuto di nichel 12,5 %; contenuto di molibdeno 2,7 %.
Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari.
Tipo iv): resistenza alla trazione 1 080 N/mm². Composizione chimica: contenuto massimo di carbonio 0,05 %; contenuto massimo di silicio 1 %; contenuto di cromo 13 %; contenuto di nichel 4 %; contenuto di titanio 0,3 %.
Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1710).
Tipo v): resistenza alla trazione 1 150 N/mm². Composizione chimica: contenuto massimo di carbonio 0,08 %; contenuto di silicio 1,5 %; contenuto di cromo 14 %; contenuto di nichel 7 %; contenuto di rame 0,7 %.
Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1701).
Tipo vi): resistenza alla trazione 1 200 N/mm². Composizione chimica: contenuto di carbonio 0,03 %; contenuto di silicio 0,6 %; contenuto di cromo 15,25 %; contenuto di nichel 4,9 %; contenuto di rame 3,25 %.
Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari.

Nota: La composizione dei prodotti a), b) e c) da i) a vi) può variare nei limiti delle norme in vigore in materia di analisi.